



AREA INFRASTRUTTURE STRADALI E TECNOLOGICHE
Servizio Strade, Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 987 del 06/12/2024

OGGETTO: Revoca dell'ordinanza dirigenziale n. 1474 del 03/10/2023. Istituzione, in occasione degli incontri di calcio o di manifestazioni di spettacolo presso lo Stadio D.A. Maradona, del divieto di sosta con rimozione forzata in alcune aree adiacenti lo Stadio, eccetto i veicoli a servizio delle persone diversamente abili e i veicoli a servizio dei giornalisti accreditati

Premesso che:

- con Ordinanza Dirigenziale n. 1474 del 03/10/2023 è stato istituito, in occasione degli incontri di calcio e/o di manifestazioni di spettacolo presso lo Stadio D.A. Maradona, sei ore prima dell'inizio delle manifestazioni e fino a cessata esigenza, il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto i veicoli a servizio delle persone diversamente abili e, in via residuale, i veicoli a servizio dei giornalisti accreditati per l'evento:

- nell'area di sosta a monte di via Claudio, lato Facoltà di Ingegneria, fronte piazzale Gabriele D'Annunzio (di seguito Area B);
- nell'area di sosta di piazzale Gabriele D'Annunzio con accesso da via Pirandello (di seguito Area A).

Considerato che:

- nel corso della seduta della Commissione Politiche Sociali del 15 novembre 2024 sono state sollevate, dal Garante per i diritti delle persone con disabilità, perplessità circa la promiscuità di utilizzo delle aree da parte delle persone diversamente abili e dei giornalisti accreditati;

- con successiva nota prot. n. PG/2024/993713 del 18/11/2024 il Presidente della Commissione Politiche Sociali, riepilogando quanto emerso nel corso dell'incontro del 15/11/2024, ha richiesto che gli spazi di sosta di via Claudio antistanti lo stadio "Maradona" fossero destinati in via esclusiva ai veicoli al servizio delle persone con disabilità;

- in data 28/11/2024 si è tenuta una riunione con i vertici dell'Amministrazione e con la Polizia Locale, nel corso della quale è stata condivisa la scelta di eliminare la promiscuità di utilizzo delle aree da parte delle persone diversamente abili e dei giornalisti accreditati per gli eventi, ritenendo opportuno mettere totalmente a disposizione dei primi l'area B, che è situata nelle immediate vicinanze degli ingressi allo Stadio;

Ritenuto che, per le ragioni di cui ai punti precedenti, si debbano adottare i provvedimenti indicati nella parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

- il presente provvedimento non contiene dati personali;
- il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell'apposita sezione del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Napoli.

Letti:

- la nota PG/2024/0974895 del 11/11/2024 del Garante per i diritti delle persone con disabilità
- la nota PG/1019805 del 25/11/2024 del Servizio Polizia Locale U.O. Vomero
- il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
- Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

ORDINA

- 1) **Revocare** l'ordinanza dirigenziale n. 1474 del 03/10/2023.

- 2) **Istituire**, in occasione degli incontri di calcio e/o di manifestazioni di spettacolo presso lo Stadio D.A. Maradona:
- a) il divieto di sosta con rimozione forzata nell'area di sosta a monte di via Claudio, lato Facoltà di Ingegneria, fronte piazzale Gabriele D'Annunzio, eccetto i veicoli a servizio delle persone diversamente abili, *Area B* nel grafico allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
 - b) il divieto di sosta con rimozione forzata nell'area di sosta di piazzale Gabriele D'Annunzio con accesso da via Pirandello, eccetto i veicoli a servizio dei giornalisti accreditati per l'evento, *Area A* nel grafico allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Stabilire che il presente provvedimento entra in vigore 6 (sei) ore prima dell'inizio delle manifestazioni e avrà validità fino a cessata esigenza.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi revocati.

La presente ordinanza entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L. n° 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Per particolari esigenze il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne ravvisasse la necessità.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Ing. Edoardo Fusco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.